# REGOLAMENTO (CEE) N. 2304/70 DELLA COMMISSIONE
## del 13 novembre 1970
## relativo alle modalità concernenti le importazioni degli oli d'oliva dalla Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli oli d'oliva dalla Tunisia [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2165/70, il Consiglio ha adottato alcune norme di applicazione del regime speciale all'importazione di oli d'oliva dalla Tunisia previsto nell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Tunisia ; che tali norme richiedono delle modalità di applicazione ;

considerando che, se l'incidenza della tassa sul prezzo del prodotto importato è superiore all'ammontare di cui può essere diminuito il prelievo in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2165/70, ne risultano conseguenze sfavorevoli per gli importatori nella Comunità ; che, nel caso contrario, è compromesso per la Tunisia il vantaggio economico previsto dall'Accordo ; che, in tali condizioni, è necessario prevedere disposizioni volte ad assicurare l'uguaglianza tra l'incidenza della tassa sul prezzo del prodotto importato e la diminuzione del prelievo ;

considerando che, a causa del periodo di tempo che intercorre tra l'esportazione dalla Tunisia e l'importazione nella Comunità, il prelievo applicabile al prodotto importato è noto solo al momento dell'importazione ; che pertanto solo in tale data può in pratica essere definito l'ammontare della tassa da riscuotere ; che, peraltro, in virtù dell'Accordo, l'importo della tassa deve ripercuotersi sul prezzo del prodotto importato ; che è pertanto opportuno che l'ammontare della tassa sia versato all'atto dell'importazione ;

considerando che, per consentire la determinazione del prelievo da riscuotere all'importazione degli oli d'oliva dalla Tunisia, occorre precisare l'importo massimo della tassa da detrarre dal prelievo calcolato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70 ;

considerando che, per motivi di carattere interno, le modalità di versamento della tassa sono diverse secondo gli Stati membri ; che occorre pertanto indicare, tenuto conto delle possibilità amministrative di ciascuno Stato membro, gli organismi pubblici e gli organismi bancari incaricati della riscossione di cui trattasi ; che, nel caso di questi ultimi organismi occorre prevedere, per la corretta applicazione del regime, che venga fornita la prova del versamento ;

considerando che, per mantenere buone relazioni commerciali tra gli operatori della Comunità e della Tunisia, può rivelarsi utile che l'importatore possa informare l'esportatore dell'applicazione della tassa al prodotto importato ; che a tal fine occorre che l'importatore disponga di un documento scelto da ciascuno Stato membro contenente tutte le indicazioni utili ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il prelievo da riscuotere all'importazione, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70, è diminuito di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento limitatamente :

a) a 5 unità di conto per 100 chilogrammi se il prelievo calcolato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70 è uguale o superiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi,

b) all'ammontare del prelievo calcolato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70 se tale prelievo è inferiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2165/70 si applica nel caso in cui la tassa speciale all'esportazione di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento è pagata al più tardi all'atto dell'importazione, nello Stato membro nel quale si effettua l'importazione,

[1] GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

agli organismi di cui all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Gli organismi degli Stati membri incaricati della riscossione del prelievo all'importazione rilasciano all'importatore un documento contenente :

a) le indicazioni concernenti il documento d'esportazione che figurano nel riquadro « visto della dogana » del certificato A.TN 1 relativo al prodotto di cui trattasi, oppure il numero del certificato A.TN 1 ;

b) il peso netto di olio d'oliva constatato dalle autorità competenti al momento in cui sono assolte le formalità per l'importazione ;

c) l'ammontare del prelievo calcolato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2165/70 applicabile al prodotto di cui trattasi ;

d) l'ammontare riscosso per la tassa speciale all'esportazione.

2. Qualora l'importo di cui all'articolo 1 sia da versare presso uno degli organismi bancari di cui alle lettere e) e f) dell'allegato I, esso è indicato alla lettera d) del documento di cui sopra a condizione che venga fornita la prova del pagamento all'organismo dello Stato membro di cui trattasi.

Tale prova è fornita tramite il deposito di una ricevuta rilasciata dalla banca presso la quale è stato versato l'importo e contenente almeno :

— la designazione dell'importatore ;

— il numero del documento A. TN 1 relativo all'operazione ;

— l'ammontare della somma versata ;

— l'indicazione del conto in cui favore è stato effettuato il versamento.

*Articolo 3*

Gli Stati membri in cui sono situati gli organismi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato I adottano le disposizioni necessarie affinché le somme riscosse da detti organismi per la tassa speciale siano versate rispettivamente nei conti bancari designati nell'allegato II.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile agli oli d'oliva esportati dalla Tunisia a decorrere dal 16 novembre 1970.

Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

*ALLEGATO I*

a) Francia : Ministère des finances — Direction générale des douanes et droits indirects

b) Italia : Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane

c) Belgio : Ministère des affaires économiques, office central des contingents et licences

d) Lussemburgo : Ministère des affaires étrangères, Office des licences

e) Germania : Deutsche Bank, sede
conto : « Banque centrale de Tunisie »

f) Paesi Bassi : Amsterdam — Rotterdam bank, Amsterdam
conto : « Banque centrale de Tunisie »

---

*ALLEGATO II*

a) Francia : Société tunisienne de banque, Marseille
conto : « Banque centrale de Tunisie »

b) Italia : Banca commerciale d'Italia, Milano
conto : « Banque centrale de Tunisie »

c) Belgio : Société générale de banque

d) Lussemburgo : Société générale de banque, Luxembourg

---